

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 13 MARZO 2007.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

- nr. 6 del 25 gennaio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" ;
- nr. 9 del 8 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 25 gennaio 2007 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" – Revoca ";

VISTO il Decreto Legislativo nr. 360 del 28.09.1998, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 3, del summenzionato Decreto, come sostituito dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede che i Comuni (con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni), possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilita dallo Stato con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002). L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 1, comma 142, della Legge nr. 296/2006 aggiunge il comma 3-bis che dispone che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO l'articolo 52 del Decreto Legislativo nr. 446 del 15.12.1997, che consente ai Comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

TENUTO CONTO CHE dal progetto di bilancio predisposto per l'anno 2007 emerge l'utilità di deliberare un'aliquota nella misura dello 0,5 per cento per garantire un incremento delle entrate, ai fini del necessario equilibrio di bilancio, tale da consentire il consolidamento e l'ampliamento dei servizi offerti e il sostegno finanziario al piano investimenti;

RITENUTO al contempo di stabilire un'esenzione dalla citata addizionale a favore di tutti i titolari di un reddito complessivo, come definito dall'art. 1, comma 4, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, inferiore o pari a euro 8.000,00;

RITENUTO pertanto di approvare a decorrere dall'anno 2007 il "Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF" composto dai seguenti articoli:

Art. 1. Determinazione dell'aliquota.

Il Comune a decorrere dal 1° gennaio 2007 dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento.

Art. 2. Esenzione.

Sono esenti dall'addizionale di cui all'articolo precedente tutti i titolari di un reddito complessivo, come definito dall'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, inferiore o pari a euro 8.000,00;

Art. 3. Ambito di applicazione.

Le norme contenute nel presente regolamento sono adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art. 4. Versamenti inferiori a euro 12,00

Ai sensi del comma 137 dell'art.1 della L. 23/12/2005 nr. 266, in sede di dichiarazione dei redditi non è da eseguirsi il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione stessa non supera il limite di € 12,00. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con mod. 730.

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. nr. 267/2000, che dispone che gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 il termine per deliberare il Bilancio di previsione per l'anno 2007 è stato differito al 31 marzo 2007;

DATO ATTO che l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28.09.1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 che dispone che gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine per deliberare il bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. nr. 267/2000;

VISTI:

- il D. Lgs. 360/1998;
- il D. Lgs. nr. 446/1997;
- la Legge nr. 296/2006;
- il D.Lgs. nr. 267/2000;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio – Sig.ra Cristina Neri, la quale illustra la proposta in oggetto precisando che con questo atto si approva il regolamento previsto dalla finanziaria che sarà pubblicato sul sito del Ministero delle finanze. Fa rilevare che sono stati introdotti gli art. 2 e 4 (esenzione e versamenti inferiori a 12,00 euro);

UDITI gli interventi dei Consiglieri:

- Garagnani (del gruppo “Uniti per Ozzano”), il quale afferma di voler riproporre la medesima domanda fatta in precedenza all'Assessore – e di cui non ebbe risposta - relativamente alle motivazioni ufficiali di revoca della deliberazione sull'addizionale IRPEF. Ritiene che i sindacati rappresentino una parte importante e necessaria, ma non l'intera comunità e soprattutto non rappresentano la parte amministrativa in Consiglio Comunale;
- Pollini (vice-cagrupo di “Uniti per Ozzano”), il quale si associa alla richiesta del Consigliere Garagnani ed afferma di trovarsi in disaccordo poiché, seppur in misura inferiore, vi è comunque un aumento dell'addizionale IRPEF. Ribadisce inoltre perplessità sulla funzione dei sindacati, ormai totalizzante ed onnipresente, che rappresenta anche l'unica di cui purtroppo l'Amministrazione tiene conto e non certamente dei pareri dell'opposizione;
- Caneti (del gruppo “Progetto Ozzano”), il quale afferma che i sindacati sono un'Associazione di categoria come lo sono le Associazioni degli Imprenditori e pur non rappresentando l'intera collettività, rappresentano comunque una categoria di cittadini che lavora e risiede ad Ozzano. E' vero che era stata approvata una deliberazione che apportava l'aumento di due punti, deliberazione che ha avuto un iter di informazione e discussione con le organizzazioni sindacali. Solo a seguito di confronto successivo sono emerse esigenze sul territorio e - a suo avviso - occorre dare atto dell'apertura dell'Amministrazione nel rivedere le decisioni già prese. Questo ha ovviamente comportato un notevole aumento di lavoro, ma crede che la scelta di andare nella direzione di apertura e confronto con i cittadini e le loro Associazioni di categoria porterà risultati positivi. Conclude precisando che si tratta di un'impostazione che da anni viene portata avanti;

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio – Sig.ra Cristina Neri - la quale auspicando di essere maggiormente esaustiva, ripete quanto già espresso in precedenza e cioè che la prima deliberazione fu adottata per beneficiare della possibilità data dalla finanziaria di ottenere un'anticipazione della compartecipazione IRPEF pubblicando la deliberazione adottata entro i termini fissati. Successivamente però sono giunte richieste forti da parte dei cittadini del territorio che hanno portato ad una revisione della deliberazione, ancora possibile in quanto la discussione per l'approvazione del bilancio doveva ancora avvenire. Precisa quindi che il Consiglio Comunale non è stato in alcun modo scavalcato e che le richieste dei sindacati sono rappresentative non di loro stessi bensì dei cittadini lavoratori che risiedono sul territorio comunale e che sono dai sindacati rappresentati. Precisa che vi è stata quindi una diminuzione del previsto aumento dell'IRPEF e un aumento dell'Ici ordinaria. Ritiene quindi che la diminuzione non possa non essere vista in maniera favorevole. Informa che il gettito previsto non è poi così elevato in quanto si prevede di introitare una somma pari a 178.000,00 euro di cui una parte destinata alla parziale copertura dei costi per nuovi servizi e la parte restante (circa 50.000,000) destinata per più della metà a coprire la fascia di esenzione introdotta all'art.2, mentre la restante è destinata all'incremento del fondo di riserva;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Pollini (vice-capogruppo di “Uniti per Ozzano”), il quale precisa che non vi è diminuzione bensì un minore aumento e che i sindacati rappresentano i loro iscritti e non la grande maggioranza della popolazione. Preannuncia voto contrario;

ENTRA IL CONSIGLIERE CAMOLETTI: PRESENTI NR. 20.

VISTI i pareri favorevoli inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI nr. 20, votanti nr. 20, con nr. 13 voti favorevoli e contrari nr. 7 (Consiglieri Camoletti, Broccoli, Fracca, Cuppini, Pollini, Garagnani e Calogiuri del gruppo "Uniti per Ozzano"), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. per le considerazioni in premessa, di approvare - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - il seguente regolamento:

Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

Art. 1. Determinazione dell'aliquota.

Il Comune a decorrere dal 1° gennaio 2007 dispone la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5 per cento.

Art. 2. Esenzione.

Sono esenti dall'addizionale di cui all'articolo precedente tutti i titolari di un reddito complessivo, come definito dall'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, inferiore o pari a euro 8.000.

Art. 3. Ambito di applicazione.

Le norme contenute nel presente regolamento sono adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4. Versamenti inferiori a euro 12,00

Ai sensi del comma 137 dell'art.1 della L. 23/12/2005 nr. 266, in sede di dichiarazione dei redditi non è da eseguirsi il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione stessa non supera il limite di € 12,00. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con mod. 730.

2. di dare atto che il presente provvedimento è in coerenza con gli equilibri complessivi del progetto di bilancio predisposto per l'esercizio 2007.
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito informatico istituito con Decreto 31 maggio 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49 – comma 1- del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell'assunzione del parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario.
5. di disporre, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, del vigente Statuto Comunale la duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima che segue l'adozione della presente deliberazione in conformità dell'art. 124 del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, una seconda da effettuarsi per la durata di quindici giorni.